

Se avete delle domande da sottoporre alla redazione di Architetttando basta scrivere una mail ad architettando@hm52.it: risponderemo via mail o in uno dei prossimi numeri della rivista!

ANCORAGGI: da INAIL la guida tecnica Indicazioni per la scelta, l'uso e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio nel settore delle costruzioni.

Come identificare, qualificare, progettare ed installare i sistemi di ancoraggio nel settore delle costruzioni? Sul tema la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro, così come quella tecnica, non è mai stata organica.

I sistemi di ancoraggio possono infatti essere classificati secondo la direttiva prodotta da costruzione 89/106/CEE, recepita in Italia dal DPR 246/93, secondo la direttiva DPI 89/686/CEE, recepita in Italia dal DLgs 475/92, secondo le norme tecniche (ad esempio la UNI EN 795), secondo alcune circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ancoraggi dei ponteggi) mentre per altri sistemi non esiste di fatto un preciso riferimento normativo.

Con l'obiettivo di fare chiarezza nel settore, il Dipartimento tecnologie di sicurezza dell'INAIL (ex ISPESL) ha pubblicato la "Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione degli ancoraggi". Oltre ad illustrare la legislazione italiana, le norme europee e le specificazioni tecniche in materia, il documento fornisce delle indicazioni per la redazione del documento di valutazione dei rischi e la susseguente individuazione delle misure di prevenzione, come richiesto dal DLgs 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza).

Un capitolo della Guida è dedicato alla classificazione e alla descrizione dei sistemi di ancoraggio, illustrandone i principi di funzionamento. I successivi capitoli sono dedicati ai requisiti che devono essere soddisfatti dagli ancoraggi, ai criteri di scelta, alle modalità d'uso, di ispezione e manutenzione. Inoltre, vengono fornite indicazioni sulla registrazione delle ispezioni e delle manutenzioni e sul deposito e trasporto.

Per scaricare la guida:
<http://tinyurl.com/67fyha7>

Nuova classificazione a livelli per gli impianti elettrici La nuova variante alla norma CEI 64-8 detta una classificazione degli impianti elettrici in tre livelli: base, standard e domotico.

Con l'intento di far conoscere la nuova variante alla norma di riferimento per gli impianti elettrici (CEI 64-8), la quale adotta una classificazione in tre livelli con regole da applicarsi agli impianti di unità immobiliare a uso residenziale, l'Associazione Csi (Componenti e Sistemi per

Impianti) aderente a Confindustria Anie ha presentato ieri a Milano la sua "Campagna di Comunicazione".

POSSIBILITA' DI SCELTA. Concepita per rendere comprensibili, sia agli operatori del settore sia agli utenti finali, tutte le implicazioni connesse all'entrata in vigore della variante, la classificazione descrive ciò che gli utenti potranno scegliere nel momento in cui, rivolgendosi a un installatore di impianti elettrici, decidano di installare un nuovo impianto oppure di rinnovarlo. **TRE LIVELLI.** L'utente finale potrà quindi d'ora in poi chiedere all'installatore che la realizzazione dell'impianto elettrico sia di Livello 1, 2 o 3, dove il Livello 1 individua la configurazione minima che dovrà avere un impianto perché possa essere considerato a norma. Diversamente, i livelli superiori 2 e 3 aumentano le prestazioni dell'impianto e quindi la sua fruibilità, adeguandola sia alle necessità degli utenti sia alla morfologia dell'habitat.

LIVELLO 1: IMPIANTO BASE. Entrando più nel dettaglio, l'impianto base (Livello 1) è stato concepito per chi fa dell'impianto elettrico un uso essenziale senza però rinunciare a sicurezza ed efficienza. Installare in casa un impianto di Livello 1 vuol dire preservare in maniera sostanziale l'abitazione dal rischio di incidenti domestici dovuti al malfunzionamento dell'impianto elettrico.

LIVELLO 2: IMPIANTO STANDARD. Il Livello 2 (Standard) prevede un aumento della dotazione e dei componenti rispetto al Livello 1, oltre che alcuni servizi ausiliari, quali il videocitofono, l'anti-intrusione e il sistema di controllo carichi. Quest'ultimo serve per ridurre i consumi energetici e ottimizzare l'uso di energia elettrica. Preservando la casa da minacce esterne, i videocitofoni ed i sistemi anti-intrusione sono dotazioni obbligatorie in un impianto di Livello 2 che, oltre ad aumentare i numeri di punti prese, punti luce e interruttori differenziali, permette alla casa di essere più attenta ai consumi e ancora più sicura.

LIVELLO 3: DOMOTICO. Oltre a prevedere un ulteriore aumento delle dotazioni rispetto al Livello 2, il Livello 3 (Domotico) deve poter gestire almeno 4 funzioni domotiche quali, ad esempio, l'anti-intrusione, il controllo carichi, la gestione comando luci, la gestione temperatura, la gestione scenari, il controllo remoto, il sistema diffusione sonora, la rilevazione incendio, il sistema antiallagamento e/o la rilevazione gas. L'impianto di Livello 3 è concepito specificamente per chi considera la tecnologia una componente importante di ottimizzazione della vita domestica. A beneficiarne è anche ovviamente il risparmio energetico all'interno dell'abitazione.

Prevenzione incendi, in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento Cancellato il parere di conformità per le attività a basso rischio. Termine di 60 giorni per i controlli dei Vigili del fuoco.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". Il provvedimento, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso, individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Semplificazioni per le Pmi

Con il decreto, che entrerà in vigore il 7 ottobre 2011, vengono abrogati una serie di provvedimenti, tra i quali il D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959 e il D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998. Introducendo una serie di semplificazioni nelle procedure inerenti i controlli per la prevenzione degli incendi e per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, il nuovo Regolamento dovrebbe consentire, secondo le stime del Governo, un risparmio di 650 milioni di euro all'anno per le piccole e medie imprese.

Escluse le attività a rischio di incidente rilevante L'ambito di applicazione del regolamento è costituito principalmente dalle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982. Il regolamento non si applica alle attività industriali a rischio di incidente rilevante per le quali rimane l'obbligo della presentazione del rapporto di sicurezza previsto dal decreto 334/99.

Tre categorie di rischio

Le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie (A, B, C), a seconda delle percentuali di rischio e in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. In pratica, gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici (in linea con lo "Small Business Act" adottato a livello comunitario).

Architetttando senza immagini? si, in questo numero abbiamo deciso di non inserire immagini per recuperare spazio e poter così inserire tre news sulle novità normative del settore edile: la prima più che una news è una segnalazione di una importante pubblicazione INAIL sugli ancoraggi in

edilizia, materia molto importante per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. La seconda news tratta in modo sintetico la nuova classificazione a livelli degli impianti elettrici, novità molto importante per il mercato immobiliare in quanto permette di attribuire con più precisione il corretto valore di un

Le attività di tipo A sono quelle che non provocano rischi significativi, quelle di tipo B sono attività con rischio medio mentre le attività che rientrano nella categoria C sono le più complesse e rischiose.

Modalità di presentazione delle istanze

Le modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare saranno disciplinate con un apposito decreto del Ministro dell'Interno.

Niente parere di conformità se il rischio è basso Per le attività classificate di tipo A, non suscettibili di provocare rischi per l'incolumità pubblica, non sarà più necessario il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).

Valutazione dei progetti

Per le categorie B e C il provvedimento stabilisce che i progetti di nuovi impianti o costruzioni, e i progetti di modifica agli impianti esistenti che comportano la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, devono essere sottoposti ad esame. Le domande devono essere presentate al Comando dei Vigili del Fuoco insieme alla Scia e alla documentazione richiesta. Inoltre, in caso di modifiche agli impianti o alle costruzioni esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, è necessario riavviare le procedure di valutazione del progetto e di presentazione della Scia.

Controlli di prevenzione incendi

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa, il Comando dei Vigili del fuoco si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Sempre entro il termine di 60 giorni, i Vigili del fuoco effettuano i controlli e rilasciano, in caso di esito positivo, copia del verbale della visita tecnica per le attività di tipo A e B, mentre per le attività di tipo C è previsto il rilascio del Certificato di prevenzione incendi (CPI) entro 15 giorni. Per le attività meno rischiose (categorie A e B) il Comando può effettuare controlli a campione, mentre per le attività di tipo C sono previsti controlli a tappeto entro il termine di 60 giorni. È previsto il blocco dell'attività in assenza dei requisiti di sicurezza richiesti, a meno che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro il termine di 45 giorni.

Rinnovo ogni 5 anni della conformità antincendio Il regolamento prevede infine il rinnovo periodico ogni 5 anni della conformità antincendio, attraverso una dichiarazione del titolare delle attività (da inviare ai Vigili del fuoco) che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza, corredata da documentazione tecnica.

Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I del decreto, la cadenza quinquennale viene elevata a dieci anni.

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

Il regolamento stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle attività non soggette alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81) "hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA". Inoltre, i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione "devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando".

Deroghe

Nel caso in cui le attività soggette ai controlli presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, gli interessati possono presentare ai Vigili del fuoco una istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. **Nulla osta di fattibilità e verifiche in corso d'opera** Per le attività nella categorie B e C, gli enti e i privati possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. Inoltre, è possibile richiedere ai Vigili del fuoco l'effettuazione di visite tecniche in corso d'opera.

Raccordo con le procedure dello Sportello unico (SUAP)

L'articolo 10 del provvedimento disciplina il raccordo tra le disposizioni del regolamento in materia di prevenzione incendi e le norme del D.P.R. 160/2010 (cd. "Regolamento SUAP"). In particolare, viene stabilito che le procedure dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) si applicano alle attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Ai soli fini antincendio, le attività che rientrano nella categoria A ricadono nell'ambito del procedimento automatizzato (di cui al Capo III del D.P.R. 160/2010), fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario.

Inoltre, viene stabilito che l'istanza presentata tramite SCIA integra, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, la documentazione che deve essere trasmessa al SUAP in seguito all'ultimazione dei lavori.

Per chiarire le novità introdotte, il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione centrale per la prevenzione e la

immobile, infine la terza notizia riguarda la previsione incendi... è piuttosto tecnica, ma è di fondamentale importanza per quanto riguarda la sicurezza degli edifici e quindi abbiamo deciso di inserirla anche se per molti piuttosto noiosa. Dal prossimo numero torneremo ad inserire delle belle immagini... promesso!

sicurezza tecnica) ha emanato la lettera-circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011 con i primi indirizzi operativi per consentire l'immediata applicazione della normativa.

Tre livelli di rischio

Il regolamento inquadra in tre categorie - A, B e C - in base alla gravità del rischio, le attività d'impresa sottoposte ai controlli di prevenzione incendi di competenza dei Vigili del fuoco. Nella categoria A sono ricomprese attività di limitata complessità e che hanno una 'regola tecnica' di riferimento; nella categoria B sono individuate le stesse attività della A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un livello di complessità più alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento. Nella categoria C, infine, rientrano attività con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente dall'esistenza o meno di una 'regola tecnica' di riferimento.

Anche le modalità di presentazione delle istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi (ad esempio, valutazione dei progetti, controlli di prevenzione, rinnovo periodico di conformità antincendio, verifiche in corso d'opera, nulla osta di fattibilità) sono aggiornate al quadro normativo vigente, ed è prevista la possibilità di attivarli sia presso lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

Presentazione della SCIA

Prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica (costituita dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio) e, per le attività che rientrano nella categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Cancellato il parere di conformità per le attività a basso rischio

Per le attività a basso rischio e standardizzate (categoria A), viene eliminato il parere di conformità sul progetto. Per le attività a medio rischio (categoria B) e ad alto rischio (categoria C), invece, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro il termine di 60 giorni.

I controlli

Controlli con sopralluogo a campione o in base a programmi settoriali, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, sono previsti per le attività a basso e medio rischio, con il rilascio su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per le attività ad elevato rischio (categoria C), è previsto il controllo con sopralluogo entro 60 giorni, e il rilascio - in caso di esito positivo del controllo - del Certificato di prevenzione incendi (CPI) entro 15 giorni.